

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3116

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DENTAMARO, FABRIS e RIGHETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 2004

—————

Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in
materia di procreazione medicalmente assistita

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita, si proponeva due obiettivi fondamentali: fornire un quadro di riferimento normativo univoco e qualificato su una materia nuova e delicata, anche per le trasformazioni radicali aperte dalla scienza; offrire concrete soluzioni operative, ponendosi con chiarezza la questione della natura e dell'efficacia degli interventi relativi alla soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana.

Che una regolamentazione legislativa fosse ormai divenuta necessaria è sembrato indiscutibile in tempi di vero e proprio «supermercato genetico», anche per chi aveva, e ha, ben chiaro che la questione riproduttiva appartiene all'etica e non alla politica, perché profondamente radicata nella libertà di coscienza degli uomini e delle donne della società italiana.

E tuttavia, l'iniziativa legislativa ha innescato nel Paese un dibattito molto acceso sulla possibilità di riconoscimento come vita autonoma dell'embrione, e sui suoi diritti di cittadinanza fin dall'atto del concepimento, sul processo riproduttivo legato alle nuove tecnologie biogenetiche, ed in particolare sulle problematiche relative alla salute della madre e del concepito.

Il cuore del dibattito non è dunque nella negazione, di principio, dell'utilità e della controllabilità empirica di norme sul processo riproduttivo indotto dalle nuove tecnologie. L'opinione pubblica chiede il rispetto di un patto sociale che non può essere ignorato né rispetto alla collocazione della coppia genitoriale, ed in particolare della soggettività femminile, né rispetto all'evoluzione della ricerca diagnostica e terapeutica.

Nel disegnare strategie di vita, in particolare rispetto alla capacità riproduttiva frutto delle nuove tecnologie, la legge non voleva, d'altronde, essere troppo prescrittiva ed invasiva, nè voleva rappresentare un mero elenco di proibizioni ispirate dalla presenza di troppo Stato, troppe sanzioni amministrative e penali, troppo poca libertà personale, bensì voleva divenire punto equilibrato di mediazione e di consenso diffuso e generalizzato.

A distanza di soli sette mesi dalla sua approvazione parlamentare, il dibattito pubblico ha mostrato che, nonostante anni di diatribe, nonostante il grande lavoro effettuato, non è stato raggiunto un sufficiente grado di consenso sull'iniziativa legislativa.

Si impone dunque una riflessione speciale. E poiché l'Italia è un Paese speciale, per la grande ricchezza delle culture e dei valori di riferimento, per l'importanza della tradizione cattolica, per la valorizzazione dei ruoli civili e sociali delle donne, per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, la mediazione politica deve farsi speciale uscendo dal vicolo cieco del totale rigetto della legge, e con esso della sua capacità regolamentare, trovando soluzioni condivise per evitare fratture difficilmente componibili.

La proposta qui presentata intende contribuire a questa funzione di mediazione, proponendo modifiche alle norme sulla procreazione medicalmente assistita che rispondano meglio agli obiettivi basilari dell'offerta di opportune garanzie normative e concrete soluzioni operative alle nuove «capacità biologiche» consentite dalle tecnologie riproduttive, assicurando le responsabilità solidali della coppia ed il rispetto della soggettività femminile.

La modifica proposta rispetto al comma 1 dell'articolo 1 della legge, mentre evita il ri-

corso ad oscure formulazioni del diritto di cittadinanza, sancisce con precisione il diritto del nascituro alla salute e il diritto della coppia genitoriale ad essere messa in grado di prevenire le malattie genetiche ed infettive di cui è portatrice all'atto della riproduzione.

Poiché al centro della norma è la procreazione medicalmente assistita, e non genericamente la riproduzione della vita, si propone l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 1 perché pleonastico nella sostanza.

La stessa motivazione è alla radice della proposta abrogazione del comma 1 dell'articolo 4, che si rivela inoltre troppo prescrittivo nella forma.

Anche sulla base dell'approfondito dibattito pubblico che si viene svolgendo, è essenziale sopprimere le restrizioni alla volontà dei soggetti genitoriali, di cui al comma 3 dell'articolo 6 della legge, ed è fondamentale che la legge si astenga da ogni pretesa decisione di coercizione normativa sul corpo della donna.

La sostituzione dell'articolo 13 e l'abrogazione dell'articolo 14 sono importanti nella dimensione positiva già rappresentata dalla introduzione, nell'articolo 1, del diritto del nascituro alla salute e del diritto della coppia genitoriale ad essere posta in grado di prevenire la riproduzione di malattie genetiche ed infettive di cui sia portatrice. Particolare rilievo, in tale prospettiva, viene offerto dalla promozione di tecniche che consentano «la fecondazione assistita con il minore utilizzo di embrioni e il minore ricorso alla loro conservazione, assicurando comunque la massima tutela della salute psicofisica della coppia e in particolare della donna».

Nello stesso articolo si pongono divieti e sanzioni rispetto al continuare sulla strada del «supermercato» genetico, essenzializzando le linee guida già in parte previste nella legge n. 40 del 2004.

Data la delicatezza della materia si propone, in conclusione, un articolo aggiuntivo che introduce l'obbligo di tutela della *privacy* dei soggetti interessati, assicurando la riservatezza sui dati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: «infertilità umana» sono inserite le seguenti: «, nonché al fine di prevenire la trasmissione di malattie genetiche o infettive da soggetti fertili che ne siano portatori,»;

2) le parole da: «che assicura» fino alla fine sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 2.

1. All'articolo 4 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, il comma 1 è abrogato.

Art. 3.

1. All'articolo 5 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, le parole: «Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1,» sono soppresse.

Art. 4.

1. All'articolo 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, al comma 3, terzo periodo, le parole: «fino al momento della fecondazione dell'ovulo» sono soppresse.

Art. 5.

1. L'articolo 13 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (*Sperimentazione sugli embrioni umani*). - 1. Le linee guida di cui all'articolo 7 privilegiano le tecniche che consentono la fecondazione assistita con il minore utilizzo di embrioni e il minore ricorso alla loro conservazione, assicurando comunque la massima tutela della salute psicofisica della coppia e in particolare della donna.

2. Sono, comunque, vietati:

a) la produzione di embrioni umani a soli fini di ricerca o comunque a fini diversi da quelli previsti dalla presente legge;

b) interventi diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche o terapeutiche;

c) la selezione degli embrioni per finalità non diagnostiche o non terapeutiche;

d) interventi di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini sia procreativi sia di ricerca;

e) processi di clonazione umana a fini riproduttivi;

f) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere;

g) l'importazione e l'esportazione di embrioni e gameti congelati.

3. La violazione dei divieti di cui al comma 2 è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.

4. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo.

Art. 6.

1. L'articolo 14 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è abrogato.

Art. 7.

1. Alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo l'articolo 18, è aggiunto il seguente:

«Art. 18-bis. - (*Riservatezza dei dati*). - 1. I dati relativi alle persone che utilizzano le tecniche di fecondazione medicalmente assistita previste dalla presente legge e quelli riguardanti i nati a seguito dell'applicazione delle medesime tecniche sono riservati.

2. Le operazioni relative alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita sono registrate in apposite cartelle cliniche presso le strutture autorizzate ai sensi della presente legge, con rispetto dell'obbligo di riservatezza dei dati ivi annotati».

